

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 32 del 02/09/2014 - rif. PREC 54/14/F

Parere di Precontenzioso n. 32 del 02/09/2014 - rif. PREC 54/14/F d.lgs 163/06 Articoli 42, 43 - Codici 42.1, 43.1

Procedura aperta in modalità telematica. Requisiti richiesti dal bando: possesso di certificazioni di qualità. Divergenza tra requisiti richiesti e presentati. Corretta esclusione per carenza dei requisiti minimi richiesti - La previsione nel bando di gara del possesso delle certificazioni di qualità ISO attinenti alla qualità di produzione, risponde alla ratio di fornire adeguata garanzia che l'imprenditore operi in conformità di standard internazionali specifici, relativamente alla qualità dei propri processi produttivi e non, come comprovato dal concorrente alla qualità del servizio o della commercializzazione dei prodotti finali. Nel caso di specie, la certificazione prevista dall'art. 43 del codice e richiesta dalla stazione appaltante con la *lex specialis* costituisce quindi condizione minima di partecipazione in carenza della quale vi è il difetto dei requisiti minimi richiesti con la conseguente esclusione dalla procedura (cfr. AVCP determinazione n. 4 /2012 e parere di precontenzioso n.155 del 25 settembre 2013). In tal senso, si consideri che la certificazione di qualità ISO 9001 relativa alla qualità dei propri processi produttivi, può essere utilizzata dalla sola organizzazione nei cui confronti è stata rilasciata dal competente Organismo di certificazione (cfr. AVCP parere sulla normativa del 19/12/2013 - rif. AG 57/13); né può considerarsi corretto il presupposto esposto dal concorrente, contro il provvedimento di esclusione dalla procedura de quo, per un eventuale precedente errore - in caso identico - da parte della stazione appaltante che non può giustificare la reiterazione dello stesso.